

Immigrazione e Anti discriminazioni

**Quadro normativo internazionale, europeo,
nazionale. Analisi dati e diritti**

Contesto normativo - internazionale



Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo


sottoscritta a Parigi il 10 dicembre del 1948

Promossa dalle Nazioni Unite



Art. 2


Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene [...]



Art. 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione

Contesto normativo - internazionale




Convenzione europea de diritti dell'uomo (CEDU)

sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1959

12 Stati membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia)

14 protocolli aggiuntivi


Testo centrale per la tutela dei diritti dell'uomo, garantiti attraverso il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo



Art. 14 Divieto di discriminazione


Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Contesto normativo - internazionale



Convenzione europea de diritti dell'uomo (CEDU)


sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1959



Consiglio d'Europa: due organismi operanti


- Commissario per i diritti umani
- Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)

Contesto normativo - internazionale




Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

Organizzazione per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in Europa



Impegnato nello sviluppo di strategie, politiche e attività contro il razzismo, ha “identificato il bisogno di affrontare la violenza razzista: con un’appropriata normativa in materia di crimini determinati dall’odio razziale ed attraverso adeguate forme di sensibilizzazione ed educazione.”


Contesto normativo - UE



Trattato di Amsterdam

Sottoscritto il 2 ottobre 1997 (trasfuso nell'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE))


15 paesi dell'UE



Art. 13 Divieto di discriminazione

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sexso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.


Contesto normativo - UE



Trattato di Nizza

Sottoscritto il 26 febbraio 2001

Modifica in parte il trattato di Maastricht (TUE)



Art. 7 (TUE) introduce un dispositivo di avviso preventivo che va a completare la procedura di accertamento per “violazione grave e persistente da parte di uno stato membro [...] dei diritti dell’uomo e libertà fondamentali

Contesto normativo - UE

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02)

Titolo III "Uguaglianza"


Art. 20 Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge

Art. 21 Non discriminazione

- 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*
- 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.*

Contesto normativo - UE



Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea


(2016/C 202/02)

Titolo III "Uguaglianza"



Art. 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica


L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica



Art. 23 Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.


Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.



Art. 26 Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Contesto normativo - UE



Trattato di Lisbona

1 dicembre 2009

Rende la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea giuridicamente vincolante per le Istituzioni e gli Stati membri



Art. 6 TUE come riformato

L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati...".

"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali."


Contesto normativo - UE



Direttiva 2000/43/CE del Consiglio

del 29 giugno 2000

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica



Direttiva 2000/78/CE del Consiglio

del 27 novembre 2000

che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Art. 1 “Obiettivo”

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione, o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento

Contesto normativo - UE

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio

del 29 giugno 2000

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Prevede l'istituzione all'interno degli Stati membri di uno o più organismi che rappresentino presidio di garanzia contro tutte le forme di discriminazione fondate su razza o sull'origine etnica



D.Lgs. 215/2003

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Contesto normativo - UE

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio
del 29 giugno 2000



D.Lgs. 215/2003

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica



DPCM 11 dicembre 2003



Ufficio (equality body) ha il compito di promuovere l'effettiva parità di trattamento e rimuovere qualsiasi forma di discriminazione fondata su razza o l'origine etnica

Contesto normativo - UE

Definizioni ex art. 2 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio

➔ **Discriminazione diretta**

Sussiste quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga

➔ **Discriminazione indiretta**

Sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone

➔ **Molestia**

Sono da considerarsi m. In caso di comportamento indesiderato avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri

Contesto normativo - UE

Contact Center

Rilevazione

➔ Numero verde 800 90 10 10

➔ Sito web www.unar.it

➔ e-mail unar.unar.it

➔ Monitoraggio siti web e atti amministrativi

➔ Segnalazioni degli osservatori e delle antenne territoriali

Contesto normativo - UE

Registro associazioni

Elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del ministro delegato alle pari opportunità



Attribuisce ad associazioni ed enti inseriti la legittimazione ad agire in giudizio in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione o a legittimazione diretta nei casi di discriminaizone collettiva

Contesto normativo - Italia

Carta costituzionale dell'Italia

Vigore 1 gennaio 1948

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua [cd uguaglianza formale].

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del paese [cd uguaglianza sostanziale].


Contesto normativo - Italia

Ambito civilistico

Legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Introduce il concetto di discriminazione


 *“ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”*

Contesto normativo - Italia

Ambito penale

Legge 645/1952

Vieta e sanziona penalmente la riorganizzazione del disciolto partito fascista (art.1) e qualifica i reati di apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione delle pratiche tipiche e proprie del partito e del regime cessati


 Legge 962/1967 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio)

Punisce la distruzione parziale o totale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (art.1), l'imposizione di marchi o segni distintivi (art.6), sanziona l'apologia o l'istigazione a commettere lesioni o atti di violenza per ragioni di etnia o di religione (art.8)

Contesto normativo - Italia

Ambito penale

Legge 654/1975

 Combattere la discriminazione razziale intesa come “*ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”

Contesto normativo - Italia

Ambito penale

Legge 654/1975

Combattere la discriminazione razziale

Art 3 (successivamente modificato con leggi 122/1993 e 205/1993 – legge Mancino)

Sanziona:

la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e 6 mesi e multa fino a 6.000 euro) (1° comma, lett. a));

l'istigazione a commettere e la commissione, o la provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da 6 mesi a 4 anni) (1° comma, lett. b));

Contesto normativo - Italia

Ambito penale

Legge 654/1975

Combattere la discriminazione razziale

Art 3 (successivamente modificato con leggi 122/1993 e 205/1993 – legge Mancino)

Sanziona:


la partecipazione o l'assistenza ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da 6 mesi a 4 anni) (3° comma, secondo capoverso);

la promozione o la direzione di tali forme associative (reclusione da uno a sei anni) (3° comma, ultimo capoverso).

Contesto normativo - Italia

Contact Center

Comunicazione all'Autorità Giudiziaria (*d'ufficio*)



OSCAD-Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori : organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale – Ministero Interno



Polizia postale

Contesto normativo - Italia

Contact Center



OSCAD-Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

Quando?

In quali casi?

Quali discriminazioni?

LEGGE 25 giugno 1993, n. 205

“Legge Mancino”

sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali



Scenario mondiale: statistiche (fonte dossier IDOS)

Secondo i dati delle Nazioni Unite a luglio 2015 sono circa 244 milioni i migranti nel mondo.

In aumento del 41%, 71 milioni rispetto al 2000.

A questi si possono aggiungere circa 50 milioni di migranti irregolari, di cui 10 milioni negli USA

Circa 740 milioni i migranti interni secondo le Nazioni Unite

76 migranti internazionali vivono in Europa, 76 in Asia, 54 in America settentrionale, 21 in Africa

2/3 dei migranti internazionali vivono concentrati in 20 paesi: 9 in Asia, 7 in Europa, 2 in America settentrionale, 1 in Africa, 1 in Oceania

Scenario mondiale: statistiche

I paesi con un maggiore numero di migranti:

- **Stati Uniti 49,8 milioni;**
- **Federazione Russa 11,6 milioni**
- **Arabia Saudita 10,2 milioni**
- **Regno Unito 8,5 milioni**
- **Emirati Arabi Uniti 8,1 milioni**
- **Canada 7,8 milioni**
- **Francia 7,8 milioni**
- **Australia 8,8 milioni**
- **Spagna 5,9 milioni**

L'Italia, 5,8 milioni, si colloca al 11 posto

A livello mondiale l'incidenza della popolazione migrante su quella complessiva risulta pari al 3,3%

Negli Emirati Arabi Uniti pari a 88,4%, Qatar 75,5%, Kuwait 73,6%, Bahrein 51%, Singapore 45,4%; Lussemburgo 44%, Giordania 41%..... Svizzera 28,2%, Australia 28%, Nuova Zelanda 23%, Canada 21,8%

Scenario europeo: statistiche (fonte dossier IDOS)

Secondo il 48% degli intervistati l'immigrazione è il primo problema dell'Unione Europea (eurobarometro)

Nel 2014 vi sono state circa 3,7 milioni di persone immigrate verso uno dei 28 paesi UE:

- **Germania 884.893**
- **Regno Unito 632.000**
- **Francia 339.000**
- **Spagna 305.000**
- **Italia 277.631**

Le più numerose popolazioni di cittadinanza straniera si trovano in:

- Germania 7,5 milioni**
- Regno Unito 5,4 milioni**
- Italia 5 milioni**
- Spagna 4,5 milioni**
- Francia 4,4 milioni**

Scenario europeo: statistiche

Secondo la Comunicazione della CE “A new skill agenda for Europe” 10.6.2016, l’UE continua a soffrire di gravi carenze di forza lavoro in diversi settori specializzati, quali la sanità, l’informatica e l’ingegneria, con un impatto negativo sulla produttività e l’innovazione di tutta l’area economica.

Nel settore informatico vi saranno nel 2020 circa 750.000 posti di lavoro che non potranno essere occupati da cittadini europei

Nel settore sanitario vi saranno nel 2020 circa 1.000.000 (15%) posti di lavoro che non potranno essere occupati da cittadini europei

Scenario italiano: statistiche (fonte dossier IDOS)

	2008	2015
Popolazione residente totale	59.000.586	60.665.551
di cui stranieri	3.402.435	5.026.153
% stranieri sul totale	6,5	8,3
% donne sul totale stranieri	50,08	52,6
Nati stranieri nell'anno	72.472	72.096
%minori sul totale residenti stranieri	22,2	21,2

Scenario italiano: statistiche

	2008	2015
Nord-Ovest	35,6	34,1
Nord-est	28,3	24,5
Centro	23,8	25,4
Sud	8,8	11,3
Isole	3,5	4,6
Totale	100	100

	2008	2015
EUROPA	53,6	52,1
AFRICA	22,4	20,6
ASIA	15,8	19,7
AMERICA	8,1	7,5
OCEANIA	0,1	0

Scenario italiano: statistiche

	2008	2015
Romania	796.477	1.151.395
Albania	441.396	467.687
Marocco	403.592	437.485
Cina	170.265	271.330
Ucraina	153.998	230.728

Scenario Sicilia: statistiche (fonte dossier IDOS)

Popolazione residente: 5.074.261
- di cui stranieri 183.192 (3,6%)

Residenti stranieri			
Provincia	Numero	%	incidenza % su residenti
Trapani	18.187	9,9	4,2
Palermo	36.980	20,2	2,9
Messina	28.136	15,4	4,4
Agrigento	14.450	7,9	3,2
Caltanissetta	8.484	4,6	3,1
Enna	3.431	1,9	2
Catania	33.416	18,2	3
Ragusa	25.744	14,1	8
Siracusa	14.364	7,8	3,6
Sicilia	183.192	100	3,6

Scenario Sicilia: statistiche

Popolazione residente: 5.074.261
- di cui stranieri 183.192 (3,6%)

Residenti stranieri						
Paese	Numero	%		Continente	Numero	%
Romania	53189	29		Europa	79988	43,7
Tunisia	19244	10,5		Africa	58070	31,7
Marocco	14840	8,1		Asia	40124	21,9
Sri Lanka	13452	7,3		America	4820	2,6
Bangladesh	8,134	4,4		Oceania	154	0,1
Albania	8,039	4,4				
Cina	7306	4				
Polonia	5390	2,9				
Filippine	5343	2,9				
Ghana	3782	2,1				
Nigeria	3394	1,9				
Mauritius	2874	1,6				
Senegal	2700	1,5				

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Cosa è

EU2020 è la strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'UE ha varato nel 2010. Mira a superare la crisi attraverso un modello di crescita **intelligente, sostenibile e solidale**

Crescita intelligente

Investimenti efficaci in istruzione, ricerca, innovazione

Priorità

Crescita sostenibile

Economia a basse emissioni di CO2

Crescita solidale e inclusiva

Creazione di posti di lavoro e riduzione della povertà

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Obiettivi

- *Occupazione*
- *R&S*
- *Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica*
- *Istruzione*
- *Lotta alla povertà e all'emarginazione*

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Iniziative faro

<i><u>L'Unione dell'innovazione</u></i>	Finalizzata a migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione
<i><u>Youth on the move</u></i>	Finalizzata a migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro
<i><u>Agenda europea del digitale</u></i>	Finalizzata ad accelerare la diffusione di internet ad alta velocità sfruttando i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese
<i><u>Europa efficiente sotto il profilo delle risorse</u></i>	Finalizzata alla realizzazione della crescita economica compatibile con l'uso sostenibile delle risorse
<i><u>Una politica industriale per l'era della globalizzazione</u></i>	Finalizzata al miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, specialmente con riferimento alle PMI
<i><u>Agenda per promuovere nuove competenze e nuovi posti di lavoro</u></i>	Finalizzata a modernizzare i mercati occupazionali consentendo ai lavoratori di migliorare le proprie competenze
<i><u>Piattaforma europea contro la povertà</u></i>	Finalizzata a garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita siano equamente distribuiti

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Crescita inclusiva

Finalità

Sviluppo di un'economia con un elevato tasso di occupazione in grado di stimolare la coesione sociale e territoriale

Target

Donne, giovani, lavoratori più anziani

Come

Attraverso le azioni delle *ultime due iniziative faro della strategia EU2020*, volte a migliorare le condizioni lavorative di alcune categorie di individui vulnerabili. Tra queste compaiono anche:

- Interventi dedicati a combattere le differenze di genere all'interno del mercato del lavoro
- Interventi incentrati sulla creazione di una cultura della diversità sul luogo di lavoro per sensibilizzare e combattere la discriminazione nei confronti dei disabili

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione

È stata inaugurata nel 2010 e sarà operativa fino al 2020. Fa capo alla priorità *crescita solidale ed inclusiva* ed è una delle 7 iniziative faro della Strategia

Obiettivi

- Costituire la base di un impegno comune da parte degli Stati membri, delle istituzioni dell'UE e dei principali soggetti interessati a combattere la povertà e l'esclusione sociale
- Far uscire 20 milioni di persone dalla povertà e dall'emarginazione, riconoscendo loro i diritti fondamentali

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione

L'impegno della Commissione

- Trasformare *il metodo aperto di coordinamento su esclusione e protezione sociale* in una piattaforma di cooperazione, revisione *inter pares* e scambio di buone pratiche, nonché in uno strumento volto a promuovere l'impegno pubblico e privato a ridurre l'esclusione sociale, e adottare misure concrete mediante il sostegno, in particolare, del FSE
- Elaborare e attuare programmi volti a promuovere l'innovazione sociale per le categorie più vulnerabili
- Valutare l'adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici e di protezione sociale e riflettere su come migliorare l'accesso ai sistemi sanitari

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione

L'impegno degli Stati membri

- Promuovere la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale
- Definire e attuare misure incentrate sulla situazione specifica delle categorie particolarmente a rischio (famiglie monoparentali, donne anziane, minoranze, Rom, disabili e senzatetto)
- Utilizzare appieno i propri regimi previdenziali e pensionistici per garantire un sufficiente sostegno al reddito e un accesso adeguato all'assistenza sanitaria

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione

Azioni specifiche

- Realizzazione di azioni che interessino un'ampia gamma di settori (mercato del lavoro, reddito minimo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi e accesso a conti bancari di base)
- Migliore utilizzo dei fondi europei per sostenere l'integrazione (20% delle risorse dell'FSE)
- Accurata verifica di quali innovazioni funzionano nel campo della politica sociale
- Partenariato e collaborazione con la società civile per sostenere in modo più efficace l'attuazione delle riforme sociali
- Maggiore coordinamento tra SM tramite *il metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e l'integrazione*, e il *Comitato per la protezione sociale*

Politiche di inclusione: Europa 2020

Strategia Europa 2020

Pacchetto di investimenti in campo sociale

Fornisce l'orientamento in materia di politiche sociali per ogni Stato, e rappresenta un quadro politico integrato che tiene conto delle criticità sociali di ogni singola realtà dell'UE, sostenendo gli Stati membri in diversi modi:

- Guida gli Stati membri ad utilizzare in modo più efficiente il budget
- Mira a rafforzare le competenze dei lavoratori
- Si focalizza su pacchetti di *benefits* e servizi che accompagnano gli individui lungo l'arco della vita
- Stimola l'aumento della prevenzione rispetto a quello della cura (in campo sanitario)
- Richiama ad investire su bambini e giovani per migliorarne qualità della vita e opportunità